

## *Umana e rieducativa? La pena dell'ergastolo dinanzi alla Corte costituzionale*

di Davide Galliani (© 2014) (\*)

Sommario: 1. Ergastolo e liberazione condizionale giurisdizionalizzata: sent. 204/1074. – 2. Ergastolo e Costituzione: sent. 264/1974. – 3. Ergastolo e liberazione anticipata: sent. 274/1983. – 4. Ergastolo e minorenni: sent. 168/1994. – 5. Revoca e ri-ottenimento della condizionale: sent. 161/1997. – 6. Ergastolo e libertà vigilata: sent. 48/1998.

### **1. Ergastolo e liberazione condizionale giurisdizionalizzata: sent. 204/1074**

Le vicende riguardanti la pena dell'ergastolo, almeno nel nostro ordinamento repubblicano, hanno visto il susseguirsi di momenti di apertura e di chiusura. Al pari di quanto successo rispetto all'ordinamento penitenziario nel suo complesso, ma si può dire lo stesso per quanto attiene alle più generali scelte di politica criminale, se si volge lo sguardo all'ergastolo è facile constatare interventi, legislativi e giurisprudenziali, prima riformisti e poi conservatori. Un andamento altalenante, che rende difficile fare previsioni, considerando anche il ruolo sempre più importante in questo tema che andrà a svolgere la Corte di Strasburgo, forse "tirandosi dietro" anche quella del Lussemburgo. Se si discute di ergastolo, in effetti, si discute anche di dignità umana, che è il principio che sta alla base non solo della CEDU ma anche dell'Unione.

Ad ogni modo, un primo importante passo, nella storia repubblicana italiana, che ha ridisegnato, obiettivamente dalle fondamenta, la pena dell'ergastolo si è avuto con l'approvazione della **legge 1634/1962**, con la quale si è estesa la possibilità di accedere alla **liberazione condizionale** anche agli ergastolani, scontati **28 anni** di pena <sup>(1)</sup>. Un primo rilevante passo, non vi è dubbio, ma ancora insufficiente. Sulla rilevanza basti considerare l'incidenza sul problema della compatibilità costituzionale della pena perpetua: ammessa la liberazione condizionale per gli ergastolani, almeno da un punto di vista teorico, la **pena perpetua** poteva anche descriversi come non più perpetua. Egualmente, rimanevano sul tappeto diverse questioni problematiche da affrontare, la prima sul potere al quale era attribuita la possibilità di concedere la condizionale. Non la magistratura ma il potere politico, in particolare il **Ministro della Giustizia**, il quale aveva l'ultima parola in materia, dato che poteva disattendere il parere espresso nel merito (sul sicuro ravvedimento) dal giudice della sorveglianza <sup>(2)</sup>.

Ci si fermi per un attimo non su questo secondo aspetto, relativo all'organo al quale era attribuita la possibilità di concedere la condizionale, ma sul come era possibile giustificare la pena dell'ergastolo *prima* del 1962. Non che dopo sia diventato più semplice, ma certo è che prima era obiettivamente molto difficile. In questo caso, è stata la **Cassazione penale a Sezioni Unite**, il **16 giugno 1956**, a dimostrare che non vi era alcun problema di incostituzionalità tra la pena perpetua (effettivamente perpetua, se si esclude l'ultimo brandello di speranza costituito dalla grazia) e la Costituzione. La Cassazione emise un'ordinanza con la quale dichiarò **infondata** la questione di legittimità costituzionale basandosi su quattro argomenti, obiettivamente molto deboli, anche se per essere meglio intesi necessitano di essere contestualizzati <sup>(3)</sup>.

---

(\*) Il presente testo è stato preparato per le lezioni del corso di *Diritti fondamentali e Costituzione* tenuto presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano nell'anno accademico 2013/2014 ed è da considerarsi ad uso esclusivo degli studenti.

(1) La liberazione condizionale, introdotta dal Codice Zanardelli del 1889, già nasceva come istituto legato al sicuro ravvedimento. Con il Codice Rocco del 1931, tuttavia, cambiò di senso, poiché si basò sulla buona condotta. La legge del 1962 tornò alle origini, basando la condizionale sul ravvedimento del soggetto.

(2) Si noti che il potere in questione in capo al Ministro era perfettamente in linea con il sentire generale per il quale l'esecuzione della pena era essenzialmente una "faccenda" amministrativa e non certo giurisdizionale (dovranno del resto passare ancora più di dieci anni per l'approvazione nel 1975 della riforma dell'ordinamento penitenziario e tanti ne passeranno per garantire ai detenuti il riconoscimento e appunto la tutela giurisdizionale dei propri diritti, almeno fino alla svolta degli anni novanta da parte della Corte costituzionale).

(3) Era la prima volta che la Cassazione si esprimeva sull'eccezione di costituzionalità dell'ergastolo e la sua ordinanza seguiva di soli due giorni la prima e storica sentenza della Corte costituzionale.

In primo luogo, rieducare il condannato, per la Cassazione, non vuol dire solo recuperarlo socialmente, in quanto può anche bastare la sua **redenzione morale**, ossia “quel processo attuosso dello spirito, diretto a facilitare il pentimento, che – liberando il condannato dal peso del delitto commesso – lo porti a redimersi?”. In effetti, questo primo argomento rispecchia una visione quasi giusnaturalistica dei giudici di legittimità, che si preoccupano dalla rieducazione solo da un punto di vista interno al soggetto. Facile considerare che, ragionando in questo modo, allora anche la pena di morte potrebbe non andare incontro ad alcuna obiezione da un punto di vista costituzionale. Resta il fatto che il ragionamento dei giudici apparteneva anche a non pochi studiosi, soprattutto di estrazione cattolica. In secondo luogo, la Cassazione ricorse all'**interpretazione letterale**: se il Costituente avesse voluto escludere la pena dell'ergastolo, al pari di quanto fece con la pena di morte, altro non avrebbe dovuto fare che scriverlo in Costituzione. Non disciplinando espliciti divieti, la Costituzione, implicitamente, ammetteva l'ergastolo. L'argomento è molto debole: la tortura non è vietata ma non per questo è ammessa! Non solo. Non è corretto fermarsi all'interpretazione letterale, soprattutto quando il testo oggetto dell'operazione è la Costituzione, che invece deve essere intesa oltre che alla lettera anche in modo sistematico. In questo caso, il testo costituzionale sarebbe “pieno” di disposizioni non a favore ma contro l'ergastolo. Infine, il riferimento alla pena di morte prova troppo: se si leggono i dibattiti in Costituente è facile comprendere che si volle disciplinarla esplicitamente solo per ammettere l'eccezione in tempo di guerra, non certo per legittimare altre pene come l'ergastolo. Semmai, sempre i dibattiti costituenti dimostrano che in molti si domandarono se non fosse il caso, una volta esclusa la pena di morte, di escludere pure l'ergastolo, questione che venne affrontata senza giungere a considerazioni definitive più per timori di prevalenza di una scuola penale su un'altra che altro. In terzo luogo, i giudici di legittimità respingono la questione di legittimità costituzionale dell'ergastolo basandosi sulla **polifunzionalità** delle pene. Queste possono avere diverse funzioni, pertanto l'ergastolo poteva giustificarsi in vista della deterrenza, della prevenzione generale e di quella speciale. Da questo punto di vista, la tesi della Cassazione, ancorché criticabile, va letta all'interno di una cultura penalistica volta nella maggior parte dei casi ad appoggiare proprio la polifunzionalità della pena. Come noto la Corte costituzionale sembra aver abbandonato questa tesi solamente nel 1990, con la sent. 313. Appunto, solo nel 1990! Infine, in quarto luogo, la Cassazione precisa che nella realtà l'ergastolo non può ritenersi una pena sempre perpetua e questo per l'esistenza della **grazia** e della commutazione della pena. E' vero, sostengono i giudici, la grazia è concessa raramente, tuttavia si presenta come giuridicamente giustificata anche per quanto riguarda i fini della pena. Non è un “inconsulto atto di malintesa clemenza”, semmai è sempre diretta a premiare l'emenda del reo o a rendere possibile il ritorno nella vita sociale anche dell'ergastolano. Ed, in effetti, questo ragionamento dei giudici di legittimità aveva dalla sua parte l'art. 201 dell'allora Regolamento penitenziario, quello del 1931, in base al quale l'ergastolano, una volta scontato venti anni di pena, *doveva* essere proposto per la concessione della grazia “quando per la condotta tenuta e per le prove date di attaccamento al lavoro, sia giudicato meritevole di speciale considerazione”. Occorreva quindi una visione realistica del problema dell'ergastolo, affermano i giudici della Cassazione: certo, nessun dubbio che la grazia può essere concessa anche all'ergastolano, tuttavia era proprio la realtà a dimostrare che erano stati pochi i casi in cui questo era avvenuto <sup>(4)</sup>. L'ordinanza della Cassazione si chiude sottolineando che “la tendenza dottrinale ed umana verso una mitigazione della pena, con particolare riguardo a quella dell'ergastolo ed ai suoi possibili temperamenti, potrà se del caso essere presa in considerazione dagli organi legislativi dello Stato, nella esplicazione di quella che è loro propria competenza”.

Ad ogni modo, quello che era più criticabile della riforma del 1962 venne dichiarato incostituzionale dal giudice delle leggi con la sent. **204/1974**, relatore **Leonetto Amadei** <sup>(5)</sup>. Il potere di concedere la condizionale in capo al Ministro e non al giudice ledeva diversi articoli della Costituzione. Particolare non di poco conto, il giudice remittente riteneva lesi gli artt. 24 (diritto di difesa) e 111 (“giusto processo”) Cost., ma la Corte apre la propria riflessione richiamando un altro articolo, l'**art. 27 Cost.**:

“Con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione l'istituto (della liberazione condizionale, *ndr*) ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non

---

<sup>(4)</sup> Questa argomentazione venne ripresa da Piero Calamandrei per sostenere che, di conseguenza, così come è previsto nel Codice, come pena perpetua, l'ergastolo è incompatibile con la Costituzione: può diventar compatibile con la Costituzione solo perché l'ergastolo non è vero ergastolo, non è in realtà una pena perpetua. Come noto, Calamandrei, al di là del merito della questione, criticò la decisione della Cassazione di dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in questo modo andandosi a sostituire alla Corte costituzionale, la quale doveva invece essere chiamata a pronunciarsi (cfr. P. CALAMANDREI, *Sulla nozione di “manifesta infondatezza”*, in *Rivista di diritto processuale*, 3/1955, pp. 11 ss.)

<sup>(5)</sup> Già avvocato e membro dell'Assemblea Costituente per il partito socialista, sempre parlamentare fino alla nomina del 1972 a giudice costituzionale.

solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle”.

Un passo storico, poiché fa nasce in capo al condannato un vero e proprio **diritto** affinché, sono parole della Corte, “il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga **riesaminato** al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo”. Per questa ragione, “tale diritto deve trovare nella sua legge una **valida e ragionevole garanzia giurisdizionale**”, cosa che la riforma del 1962 non prevedeva, andando quindi a ledere le garanzie costituzionali della libertà personale, in riferimento alle quali l’art. 24 Cost., nel quadro dei precetti contenuti nell’art. 13 Cost., ne assicura la tutela giurisdizionale. Il Ministro, per la Corte, non è l’organo idoneo per valutare la sussistenza della circostanze, oggettive e soprattutto soggettive, verificatesi le quali può concedersi la condizionale. La Corte non spiega il motivo, è come se lo considerasse auto evidente, nemmeno meritevole di essere spiegato.

Dopo queste riflessioni, la Corte ne aggiunge un’ulteriore: il potere di concedere la condizionale in capo al Ministro e non al giudice si prefigura come una “**disarmonia** del sistema” che “appare ancor più **inaccettabile**” proprio a seguito della riforma del 1962 che ha esteso l’applicazione della condizionale anche agli ergastolani.

E conclude: il nuovo volto della condizionale esprime una “vera e propria rinuncia, sia pure sottoposta a condizioni prestabilite, da parte dello Stato alla ulteriore realizzazione della pretesa punitiva nei riguardi di determinati condannati, rinuncia che non può certamente far capo ad un organo dell’esecutivo, ma ad un organo giudiziario, con tutte le garanzie sia per lo Stato che per il condannato stesso”.

Una decisione sicuramente perentoria. Il *considerato in diritto* è composto da pochissime frasi, comprese in poco più di dieci capoversi. Ma questo nulla toglie, anzi forse aggiunge, al fatto che si è trattato di un primo e fondamentale passo.

## 2. *Ergastolo e Costituzione: sent. 264/1974*

Un primo passo che, non di meno, subisce una battuta d’arresto lo stesso anno, quando la Corte, con la **sent. 264/1974**, chiamata questa volta a giudicare la legittimità costituzionale dell’ergastolo, emette una decisione da molti giudicata incomprensibile, per di più se si considera che relatore fu **Paolo Rossi** <sup>(6)</sup>.

La sentenza n. 264 è ancora più breve di quella sulla condizionale. Il *considerato in diritto* conta 3.000 parole, esattamente una pagina in formato A4. Altra particolarità: il giudice remittente, la Corte di Assise di Verona, decise di sollevare la questione di costituzionalità dell’ergastolo rispetto all’art. 27, III comma, Cost. accogliendo l’eccezione sollevata dal pubblico ministero, condivisa sia dalla difesa sia dalla parte civile. Nel caso di specie si trattava di tre condannati all’ergastolo per omicidio volontario e rapina pluriaggravati. Ultima particolarità: il Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio, non fece alcuna comparsa, in altre parole, non andò dinanzi alla Corte per difendere la costituzionalità dell’ergastolo o quanto meno per dimostrare la inammissibilità delle doglianze del ricorrente.

Come argomenta la Corte? In primo luogo, sostiene che la rieducazione, purtroppo non sempre conseguibile, non è l’unico fine delle pene. A prescindere dalla retribuzione, a prescindere dall’esistenza, per alcuni, di criminali sempre pericolosi e assolutamente incorreggibili, sostiene la Corte, non vi è dubbio che la dissuasione, la prevenzione e la difesa sociale stiano, non meno dell’emenda, alla radice della pena. E ciò basta per concludere che l’art. 27 Cost. non ha “proscritto” la pena dell’ergastolo, come invece avrebbe potuto fare. Tale pena, infatti, può

---

<sup>(6)</sup> Autorevole professore di diritto penale, protagonista di molte battaglie di civiltà in Costituente, tra le quali quella per l’abolizione della pena di morte (aveva scritto uno dei pochissimi libri durante il fascismo contro la pena capitale).

sembrare al legislatore ordinario, continua la Corte, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'effeatezza della loro indole (sono sempre parole della stessa Corte). Per dimostrare che l'ergastolo non contrasta con la Costituzione, pertanto, si ricorre alla **concezione polifunzionale** della pena, che d'altro canto il giudice delle leggi aveva già rodato da oramai più di un decennio (almeno dal 1962 con la sentenza sulle pene solo pecuniarie, non incostituzionali) e che, va detto subito, abbandonerà solamente nel 1990.

Inoltre, il giudice delle leggi non manca di "rispondere" al remittente, per il quale l'**obbligo di lavoro** per l'ergastolano (art. 22 Codice penale) costituirebbe un trattamento contrario al senso di umanità. E lo fa in modo quasi seccato: il lavoro, sostiene, è gloria umana, precetto religioso per molti, dovere e diritto sociale per tutti (art. 4 Cost.) e reca sollievo ai condannati che, lavorando, anche all'aperto (così per la riforma del 1962, la stessa che ha esteso la condizionale), godono migliore salute fisica e psichica, conseguono un compenso e si sentono meno estraniati dal contesto sociale. Per di più, il remittente aveva anche sottolineato che l'ergastolano che si rifiutasse di lavorare poteva essere oggetto di misure coercitive e disciplinari, non certo in linea con l'umanità costituzionale che le pene devono avere. Anche in questo caso, la Corte è chiarissima: se all'ergastolano, abile al lavoro, che per riottosità o protervia lo rifiuta, sono applicabili misure disciplinari non è certo un problema che possa riguardare in sé la legittimità costituzionale dell'ergastolo.

Infine, l'ultimo passaggio. Il remittente aveva sostenuto che l'ergastolano, potendo essere ammesso alla condizionale solo se adempiente alle **obbligazioni civili** nascenti dal reato, era discriminato rispetto a tutti gli altri condannati. Per la Corte è facile demolire questa argomentazione: se l'ergastolano è in precarie condizioni economiche, infatti, può comunque accedere alla condizionale, poiché basterà dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili e anche lui, senza alcun pregiudizio, potrà accedervi.

E la Corte chiude la sentenza richiamando la precedenza pronuncia sempre del 1974: la condizionale, sostiene la Corte, sarà ora concessa non più in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in base ad una decisione dell'autorità giudiziaria che, con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, accerterà se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento.

La questione è pertanto dichiarata non fondata. Certo, una cosa appare fuori discussione: l'ordinanza del remittente non era delle più complete e dettagliate, anzi. Ma, ancora una volta, le "colpe" vanno **contestualizzate**. Imperava ancora la decisione della Cassazione del 1956, una svolta della Corte costituzionale circa la polifunzionalità della pena era difficilmente immaginabile e ipotizzabile e, particolare non di poco rilievo, l'ordinamento penitenziario non era ancora stato riformato, ancora era in vigore il Regolamento penitenziario del 1931. In altri termini, fermo che non si svilupparono riflessioni di sistema e di portata più ampia, è indiscutibile che il momento politico-istituzionale era poco propizio per accogliere le pur scarse doglianze del remittente.

Nelle trame della sentenza, in effetti, è possibile poi trovare qualche traccia di quello che fu uno dei *leit motiv* in Costituente circa l'ergastolo e più in generale la o le funzioni della pena. In Costituente si approvò *quell'articolo 27* e non un altro soprattutto perché in *quel* testo si pensava non fosse possibile intravedere alcuna "vittoria" di una scuola penale su di un'altra. Il tema dell'ergastolo era quindi visto come ambito del legislatore e della sua politica criminale più che della Costituzione, che semmai doveva lasciare il più ampio spazio alle diverse opzioni di politica criminale, fermi alcuni paletti, come quello sulla pena di morte e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

### 3. *Ergastolo e liberazione anticipata: sent. 274/1983*

La Corte costituzionale sin dal 1974 getta una pietra tombale nei confronti di coloro che ritenevano la pena dell'ergastolo incostituzionale. Con il precedente del 1956 della Cassazione e

ora con quello del 1974 della Corte costituzionale, in effetti, la strada non poteva che apparire sbarrata. Tuttavia, approvata la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 è indubbio che il clima generale più complessivo iniziasse a cambiare. Ovviamente, anche per gli ergastolani, sottoposti come tutti gli altri detenuti ad un regime penitenziario più in linea con il rispetto della dignità umana, almeno da un punto di vista di principio.

Non di meno, per gli ergastolani rimanevano sul tappeto non poche questioni problematiche, che li differenziavano, questo è il punto, da tutti gli altri condannati. In particolare, la riforma dell'ordinamento penitenziario non aveva ammesso gli ergastolani al beneficio della **liberazione anticipata**. Non potevano quindi beneficiare degli sconti di pena utili per poter accedere alla condizionale. Se la parte di pena detratta si doveva considerare come scontata, perché questo non poteva valere anche per gli ergastolani, per i quali si poteva abbreviare il periodo di tempo trascorso il quale maturavano il diritto di poter domandare il beneficio della condizionale? Semplicemente per un motivo: perché il "**diritto vivente**" così disponeva, nel senso che la Cassazione aveva sempre interpretato in un determinato modo il presupposto per poter accedere alla liberazione anticipata, che la rendeva non estendibile agli ergastolani (con tanto di critiche della migliore dottrina penalistica). Ma perché la Cassazione, che pure aveva ammesso l'utilizzo delle riduzioni di pena per accedere alla condizionale, aveva quella giurisprudenza? Perché secondo il giudice di legittimità l'ordinamento penitenziario (art. 176) ammetteva l'ergastolano alla liberazione condizionale solo nel caso in cui avesse "**effettivamente**" scontato 28 anni di pena, mentre la liberazione anticipata, consistendo in uno sconto di pena come se fosse scontata (art. 54), non varrebbe come pena "**effettivamente**" scontata. Il legislatore non si era sbagliato: aveva adottato una precisa scelta di politica criminale, derogando, in riferimento agli ergastolani, ad un norma generale.

Il remittente in questo caso aveva molte frecce nel suo arco, la più importante delle quali fornitagli dalla stessa Corte costituzionale nel 1974: proprio perché esiste la condizionale l'ergastolo non è incostituzionale, pertanto la liberazione anticipata, potendo diminuire il tempo necessario per quel beneficio, si inserisce perfettamente nel sistema (rieducativo) disegnato dalla Costituzione. Senza considerare che la preclusione per il solo ergastolano ledeva il **principio di eguaglianza** poiché non aveva alcuna ragionevolezza distinguere dal condannato a pena temporanea.

In questo caso, a differenza di quello del 1974, il Governo si costituisce e da un certo punto di vista altro non fa che difendere la giurisprudenza della Cassazione che, nonostante le critiche della dottrina, non ammetteva l'ergastolano alla liberazione anticipata. Non era leso il principio di **eguaglianza** e questo poiché le situazioni tra ergastolani e non ergastolani erano differenti e tali da giustificare un trattamento differente: l'ergastolano ha dimostrato un elevato grado di pericolosità sociale e capacità a delinquere con il rendersi responsabile di crimini di particolare gravità. Sono quindi le garanzie di **stabilità** dell'ordinamento che rendono ragionevoli le differenziazioni per la liberazione anticipata. Nemmeno era violato l'art. 27 Cost.: il legislatore già aveva concesso agli ergastolani la condizionale e pertanto aveva deciso di non andare oltre. Condizionale dopo 28 anni sì, anticipazione no! Molto semplice.

Sempre la parte remittente aveva eccitato un'altra violazione del principio di eguaglianza: se era giustificato il diverso tempo trascorso il quale si poteva chiedere la condizionale, a seconda che si fosse ergastolani o meno, non lo stesso per quanto riguarda lo sconto di pena. Il condannato a pena temporanea e l'ergastolano che abbiano dato prova di sicuro ravvedimento (requisito per la condizionale) e di partecipazione all'opera di rieducazione (requisito per la liberazione anticipata) devono essere posti in condizione identica rispetto alla legge. Le riduzioni di pena sono negate all'ergastolano anche in funzione dell'applicazione della condizionale, cioè in relazione al fatto che le due pene, perpetue e temporanee, finiscono per assimilarsi. In altri termini: se lo sconto di pena serve per far diventare in anticipo la **pena perpetua** una **pena temporanea**, allora, non vi è alcun motivo per differenziare tra ergastolani e condannati a pena

detentiva. Questa sarà una delle argomentazioni che si rileverà vincente, proprio perché utilizza gli argomenti della Corte nella sentenza del 1974.

Non va scordato, poi, che nella stessa decisione la Corte è chiamata a pronunciarsi anche sull'esclusione degli ergastolani dal beneficio della **semilibertà**. Se la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 non aveva ammesso esplicitamente gli ergastolani alla liberazione anticipata, per la semilibertà si era effettuata la stessa scelta, con una significativa differenza. Nel primo caso la scelta fu secca: poteva essere estesa ma non lo fu. Nel secondo, invece, il legislatore dispose che al regime della semilibertà potessero accedere coloro che avevano scontato metà della pena, la qual cosa, indirettamente, significava esclusione degli ergastolani, ma non per una scelta deliberata ed esplicita, semmai per una conseguenza indiretta, visto che se si parla di pena perpetua non appare possibile calcolarne la metà. Del resto, l'ammissione dell'ergastolano alla semilibertà attuerebbe in modo concreto la progressività del trattamento rieducativo: prima di poter tornare libero, meglio sarebbe che l'ergastolano "sperimentasse" la libertà e si responsabilizzasse. Un modo un po' rozzo per dirlo, questo del remittente, ma il concetto era chiaro. Come era chiaro, sempre per il remittente, il contrasto con il principio di eguaglianza: per il legislatore la semilibertà non era concedibile a fronte di determinati crimini (elenco che comprendeva reati come rapina, estorsioni, sequestro di persona, elenco poi eliminato nel 1977), ma nulla era disposto espressamente per l'ergastolano.

Un'ultima osservazione sempre da parte di uno dei remittenti. A parte il fatto che la semilibertà per l'ergastolano potrebbe supplire all'esclusione dagli altri benefici previsti dalla riforma del 1975, come l'affidamento in prova ai servizi sociali, resta che è più che presumibile supporre che sempre il legislatore del 1975 abbia escluso dalla liberazione anticipata e dalla semilibertà l'ergastolano poiché riteneva in via di definitiva approvazione la legge in Parlamento con la quale si **abrogava** la pena dell'ergastolo. Certo, una tesi poco spendibile dinanzi alla Corte, ma una riflessione che meriterebbe un serio approfondimento. Almeno può essere considerato un "indice": se il legislatore del 1975 non ha esplicitamente escluso dalla liberazione anticipata e dalla semilibertà l'ergastolano è forse anche perché pensava che l'ergastolo di lì a poco sarebbe stato abrogato. Una tesi non irragionevole, che tra l'altro vale ancora oggi se si riflette sul rinvio mobile e non fisso avutosi con l'abrogazione della pena di morte dal Codice penale. Non si dice che la pena di morte è sostituita con l'ergastolo, ma con la pena massima prevista dal Codice penale, appunto un "indice" che forse fa presagire ad un futuro senza ergastolo.

Ad ogni modo, la Corte questa volta opta per una decisione abbastanza estesa. Della sent. 274/1983 interessa il ragionamento cardine: la partecipazione alla **rieducazione**, che serve per la **liberazione anticipata**, è **propedeutica** al sicuro **ravvedimento**, che serve invece per la **liberazione condizionale**. Se la condizionale rende costituzionalmente compatibile l'ergastolo, allora non è possibile non estendere agli ergastolani la possibilità della liberazione anticipata, poiché entrambi rendono concreta la rieducazione delle pene (7).

Nonostante questo, si tratta di una vittoria per il momento a metà, poiché, se la Corte estende anche agli ergastolani la possibilità della liberazione anticipata al fine del computo degli anni per accedere alla condizionale (8), lo stesso non può fare per la semilibertà ("detenuto di

---

(7) In questo modo, la Corte pone fine anche ad una sorta di "supermercato" della liberazione anticipata. Nel caso in cui le sezioni della Sorveglianza avessero deciso di non seguire la giurisprudenza della Cassazione e il pubblico ministero non avesse deciso per l'impugnazione in Cassazione, in effetti, la vicenda si sarebbe chiusa con la concessione della liberazione anticipata, sempre al fine della condizionale, per quel determinato ergastolano. Cosa ovviamente non possibile se la sezione di Sorveglianza avesse deciso di adeguarsi alla Cassazione, oppure il pubblico ministero di fare ricorso. Appunto, un vero e proprio "supermercato", che spingeva gli ergastolani a chiedere il trasferimento presso un istituto di pena collocato nel distretto di una sezione di Sorveglianza e non di un'altra. A contrario, si tramutava tutto in un privilegio, poiché si dovevano ritenere "fortunati" alcuni ergastolani e non altri. Per questo non mancarono, già prima della decisione della Corte, iniziative volte a chiedere di estendere l'anticipata alla condizionale per gli ergastolani, come molte lettere indirizzate al Capo dello Stato (Sandro Pertini) dagli stessi ergastolani.

(8) Rimaneva tuttavia un ulteriore problema. Come intendere la rieducazione, necessaria per la liberazione anticipata? Valutarla in modo frazionato, semestre per semestre, oppure globalmente? La dottrina era nel secondo

notte, libero di giorno”), perché eccede dai suoi poteri quello di determinare dopo quanto tempo l’ergastolano potrebbe usufruirne. Dopo 15, 20, 25 anni? E’ una scelta che, sostiene la Corte, compete al legislatore.

Da notare che, appena tre anni dopo, con l’approvazione della **legge Gozzini**, non solo si abbassò da **28 a 26 anni** il limite dopo il quale poter chiedere la **condizionale**, non solo si alzarono da **20 a 45 giorni** a semestre il *quantum* della liberazione **anticipata** (chiarendo il metodo di calcolo “frazionato” e non “globale”), ma si decise di ammettere esplicitamente gli ergastolani al regime della semilibertà dopo 20 anni, ovviamente valendo anche in questo caso la decurtazione dovuta alla liberazione anticipata.

Nonostante la riforma dell’ordinamento penitenziario e nonostante la legge Gozzini, per gli ergastolani rimanevano precluse talune misure alternative alla detenzione, come l’**affidamento in prova ai servizi sociali** (istituto valido solo per pene non superiori ai tre anni), mentre per altre erano (e sono) presenti significative restrizioni, come per la **detenzione domiciliare** (istituto valido solo per pene non superiori a quattro anni, anche se estendibile, al di là della durata della pena, in determinati casi, quando ricorrano i presupposti per il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena, quando il soggetto abbia più di 70 anni e non sia recidivo, delinquente abituale, professionale o per tendenza, condannato per uno dei reati ostativi ed, infine, quando sia affetto da Aids conclamata). Lo stesso per quanto riguarda la **detenzione domiciliare speciale** per l’assistenza ai figli minori di 10 anni (in questo caso, devono essere scontati 15 anni di carcere).

Un discorso simile per quanto riguarda i **permessi premio**. Anche gli ergastolani, grazie alla legge Gozzini, potevano beneficiarne, ma solo dopo aver scontato 10 anni di pena, ovviamente dimostrando la regolare condotta (costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle attività collettive, previo parere del direttore del carcere, obbligatorio non vincolante), la non pericolosità sociale (anche mediante indagini della polizia nel luogo di dimora) ed, infine, il motivo della richiesta per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro (questa, oltre ad essere la differenza più evidente rispetto ai permessi previsti dalla riforma del 1975, concedibili solo per gravi motivi di salute dei propri cari, è anche la parte verso la quale la sezione di Sorveglianza deve adottare il decreto motivato nel modo più dettagliato possibile <sup>(9)</sup>).

Come per l’ordinamento penitenziario nel suo complesso, pertanto, anche per gli ergastolani si susseguirono momenti di apertura e di chiusura (gli ergastolani, al 1981, erano 318, dopo circa dieci anni, esattamente nel 1990, erano 308). Nel secondo senso, il **referendum** abrogativo del 1981. Assieme ad altri quattro<sup>(10)</sup>, i cittadini italiani furono chiamati ad esprimersi sull’abrogazione della pena perpetua e il responso fu senza appello: si recarono alle urne l’80% degli aventi diritto (35 milioni su 43 milioni) e di questi il 77,40% votò per il no (più di 24 milioni di voti), contro il 22,6% di sì (circa 7 milioni di voti). Nel primo senso, invece, l’abrogazione, sempre nel 1981 (a pochi mesi di distanza dal *referendum*), della **pena accessoria**, per l’ergastolano, della perdita della capacità di testare e della nullità del testamento fatto prima della condanna. Piccoli spiragli in un contesto non certo dei più incoraggianti.

Senza considerare quelle preclusioni più di sistema che riguardano solo gli ergastolani, come ad esempio l’impossibilità di applicare l’**indulto** per accedere alla **semilibertà**. I venti anni di pena espiata, pertanto, possono essere diminuiti solo per effetto della liberazione anticipata, poiché l’indulto ha altre finalità rispetto alla rieducazione e comunque non ha lo scopo di anticipare il passaggio da una forma di espiazione ad un’altra meno afflittiva. Come è una preclusione la **libertà vigilata** in regime di **condizionale**: dimostrato il sicuro ravvedimento (se il

---

senso, la Cassazione nel primo. Con la legge Gozzini si risolse il problema nel primo dei due sensi, quello più favorevole alla rieducazione.

<sup>(9)</sup> La durata complessiva dei permessi premio non può superare i 45 giorni per anno di espiazione di pena e il singolo permesso non può avere una durata superiore a 15 giorni.

<sup>(10)</sup> In particolare, un referendum sulla modifica della legge Reale da parte della legge Cossiga in tema di ordine pubblico, due referendum sulla legge 194 (uno dei radicali e uno del movimento per la vita) e uno sul porto d’armi.

magistrato non lo ravvisa, la domanda può essere ripresentata dopo sei mesi), decorso il tempo di espiazione prescritto (prima 28 ora 26 anni, decurtati, del caso, della anticipata), effettuato, se possibile, il risarcimento del danno, l'ergastolano ammesso al regime della liberazione condizionale è sottoposto a cinque anni di libertà vigilata, durante i quali resta legalmente interdetto.

#### **4. Ergastolo e minorenni: sent. 168/1994**

Nella prima metà degli anni novanta, a fronte di un inasprimento del trattamento penitenziario con il carcere duro e dell'allargamento dell'elenco dei reati ostativi, la Corte costituzionale adotta una decisione in controtendenza, con la quale dichiara incostituzionale la pena dell'ergastolo nei confronti dei minorenni al momento del reato (**sent. 168/1994**).

Il caso nasceva da un processo nel quale un minore era imputato di omicidio volontario aggravato in danno di ascendente, reato per il quale l'ordinamento prevedeva la pena dell'ergastolo. Il remittente lamenta la lesione di molte norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali il nostro ordinamento è tenuto a conformarsi (art. 10, I comma, Cost.), dell'art. 27, III comma, Cost. sulla rieducazione ed, infine, dell'art. 31, II comma, Cost., ai sensi del quale la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Per il giudice a quo non rileva in alcun caso la "prassi" giudiziaria in base alla quale nei confronti dei minori non si sentenziava l'ergastolo. Al contrario, la pena in questione risulta incomprensibile in un sistema che giustamente considera il minore in modo differente dagli altri soggetti, dal processo penale minorile ad istituti peculiari come la messa in prova, anche considerando quanto sostenuto dalla stessa Corte costituzionale con la sent. 140/1993. Non solo. Secondo il Codice penale, art. 98, la minore età costituisce una circostanza attenuante applicabile di diritto e anche da questo punto di vista appare insensato il mantenimento dell'ergastolo.

Per la Corte la questione non è fondata in riferimento all'**art. 10 Cost.**, in quanto le convenzioni sottoscritte dall'Italia non vietano in alcun modo la pena dell'ergastolo verso i minori, al massimo proibiscono l'ergastolo senza accesso alla condizionale (convenzione New York sui diritti del fanciullo del 1989), istituto non previsto nel nostro ordinamento, nel quale, del resto, il minore, a differenza del maggiorenne, ha sempre la possibilità di accedere alla condizionale e non solamente scontati un numero elevato di anni. Il legislatore, pertanto, avendo a mente la polifunzionalità della pena, ha già effettuato il bilanciamento che riteneva dover fare: la condizionale rende costituzionale l'ergastolo e pertanto da questo primo punto di vista non sorgono problemi.

La questione è invece fondata in riferimento all'**art. 31, I comma, Cost.** in relazione all'**art. 27, III comma, Cost.**: se l'ergastolo non è incostituzionale in riferimento all'art. 27, III comma, Cost. lo è invece se ci si riferisce all'art. 31 Cost. che "impone una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni". L'ergastolo, "un istituto di indubbia gravità" per la Corte, deve avere valenza diversificata a seconda della condizione minorile, che esige, come già aveva detto in precedenza la stessa Corte (sent. 140/1993), di diversificare il più possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale.

La **funzione rieducativa** della pena, riferibile ai minori, è da considerarsi "se non esclusiva, **certamente preminente**", per cui si manifesta un insanabile contrasto fra essa e le norme del Codice penale che non distinguono, riferendosi all'ergastolo, i minori dalla generalità dei soggetti. Non solo. Gli strumenti previsti nella fase esecutiva della pena, in base ai quali i minori possono accedere alla condizionale senza limiti di tempo, escludono il contrasto tra l'ergastolo e la funzione rieducativa ma non se si guarda alla spiccata protezione del minore espressa nell'art. 31, II comma, Cost., minore che è da considerarsi un "soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità". In altri termini: la connotazione "rieducativa"

della pena, rispetto ai minori, deve essere soprattutto “educativa”, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale. Più che rieducare la pena per i minori deve educare.

La Corte, infine, non manca di segnalare che l'esclusione dei minori dalla pena dell'ergastolo era già prevista dal Codice Zanardelli del 1889, il quale, sulla premessa della imputabilità piena a partire dai 14 anni, prevedeva, per gli imputati tra i 14 e i 18 anni, la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione da 12 a 26 anni e per gli imputati tra i 18 e i 21 anni la reclusione da 25 a 30 anni. Il Codice penale del 1930, invece, prevedeva l'ergastolo per il minore in caso di concorso di delitti con pena non inferiore ai 24 anni e un sistema in base al quale la valutazione delle attenuanti e delle aggravanti, dopo una riforma del 1974, poteva anche condurre alla prevalenza delle seconde sulle prime e quindi anche all'ergastolo verso i minori.

##### 5. *Revoca e riottenimento della condizionale: sent. 161/1997*

La Corte costituzionale, dopo la decisione su minori, positiva ma criticata in dottrina <sup>(11)</sup>, torna nuovamente sulla pena dell'ergastolo ed in particolare è chiamata a giudicare della costituzionalità dell'art. 177, I comma, Codice penale, nella parte in cui non ammetteva il condannato all'ergastolo, al quale era stata **revocata** la liberazione **condizionale**, alla possibilità di fruire nuovamente del beneficio, ovviamente ove ne sussistevano i presupposti. La questione, si noti, era di fondamentale importanza: si trattava, in effetti, almeno dopo il 1962, di un sistema in base al quale la pena perpetua poteva dirsi ancora ed **effettivamente perpetua**, poiché, una volta vistosi revocare la condizionale, l'ergastolano non aveva più la possibilità di richiederla, pertanto rimaneva condannato ad una pena davvero perpetua (salvo la grazia).

Conscia dell'importanza della questione, la Corte, nella **sent. 161/1997**, relatore **Giuliano Vassalli** <sup>(12)</sup>, non manca di ripercorrere la storia dell'istituto della condizionale.

Introdotta per la prima volta nel Codice penale del 1889, con il nuovo Codice del 1931 non mutarono i presupposti per la revoca: la commissione di un reato che importi una pena restrittiva della libertà personale, oppure, l'inadempimento delle condizioni imposte al condannato nella stessa condizionale. Come conseguenza della revoca, da un lato, il divieto di computare, nella pena residua, il periodo trascorso in condizionale e, dall'altro, il divieto di ammissione ad una nuova liberazione condizionale. Siffatto sistema, tanto nel 1889 quanto nel 1931, era riferibile solamente ai condannati a pena detentiva temporanea, non essendo ancora possibile per gli ergastolani beneficiare della condizionale. Solo nel 1962, come visto, anche gli ergastolani potevano accedere alla richiesta del beneficio, prima dopo 28 anni e con la legge Gozzini dopo 26 anni. Sempre la legge Gozzini, dopo la sent. 274/1983 della stessa Corte, aveva ammesso anche gli ergastolani al beneficio della liberazione anticipata. Le riforme legislative riguardarono anche la revoca della condizionale e furono un susseguirsi di interventi del Parlamento, del giudice costituzionale e dei giudici, specie di legittimità. Nel 1962, insieme all'ammissione dell'ergastolano alla condizionale, il legislatore optò per il termine di cinque anni per la liberazione definitiva a seguito di esperimento positivo del periodo in liberazione condizionale. La stessa Corte costituzionale, invece, con la sent. 282/1998, dichiarò incostituzionale il sistema della revoca nella parte in cui non consentiva ai giudici della Sorveglianza, in caso di revoca, di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e dal suo comportamento in tale periodo. Ovviamente, il potere del giudice in questione riguardava solo le pene detentive temporanee. Infine, per quanto riguarda i giudici di legittimità, essi elaborarono una abbastanza precisa giurisprudenza per meglio chiarire il concetto di trasgressione degli obblighi della libertà vigilata, andando a mitigare l'automatismo legislativo previsto <sup>(13)</sup>.

La Corte, ricostruita la storia della condizionale e della revoca, sottolinea di essersi già occupata più di una volta della compatibilità costituzionale dell'ergastolo. Le sentenze che

---

<sup>(11)</sup> Principalmente perché ciò che vale per i minori dovrebbe valere anche per i maggiorenni, nel senso che tanto i primi quanto i secondi potevano pur sempre accedere alla condizionale, pertanto l'incostituzionalità dell'ergastolo, solo per i primi, finiva con il creare una situazione obiettivamente contraddittoria.

<sup>(12)</sup> Unanimemente considerato uno dei più autorevoli penalisti e processualpenalisti italiani, tra le altre cose, fu Ministro della Giustizia in vari esecutivi dal 1987 al 1991.

<sup>(13)</sup> Non bastava la mera segnalazione della polizia, poiché era necessario accertare la volontarietà del fatto, escludendo quindi le infrazioni incolpevoli. Non solo, perché era pur sempre necessario valutare se la violazione fosse di tale gravità da investire tutto il regime, andando o meno a costituire un sicuro elemento per ritenere, con un giudizio penetrante e adeguatamente motivato, la insussistenza nella realtà di quel ravvedimento tale da rendere il liberato immeritevole dell'anticipato reinserimento nella vita sociale.

richiama sono le due “sorelle” del 1974 e quella del 1983. Sulla base di queste “non può non essere rilevata la illegittimità della disposizione che, vietando per i condannati all’ergastolo la riammissione alla libertà condizionale, li esclude in modo **permanente ed assoluto** dal processo rieducativo e di reinserimento sociale”. I due aggettivi “permanente” ed “assoluto” svolgono nelle fila del ragionamento un ruolo di fondamentale importanza. Continua la Corte: l’ergastolo, per il suo carattere di perpetuità, si distingue dalle altre pene, dalle quali differisce anche per una serie di conseguenze di tipo interdittivo e penitenziario; ma questo suo connotato di perpetuità, prosegue il giudice delle leggi, non può legittimamente intendersi, alla stregua dei principi costituzionali, come legato, sia pure dopo un esperimento negativo in condizionale, ad una “preclusione assoluta” all’ottenimento, ove sussistano i presupposti, di una nuova liberazione condizionale. Ciò equivarrebbe ad una esclusione dell’ergastolano dal “**circuito rieducativo**” in palese contrasto con l’art. 27, III comma, Cost., la cui valenza riguarda, senza limitazioni, anche i condannati alla “massima pena” prevista in Italia.

Il giudice delle leggi utilizza pertanto un’argomentazione logica e coerente rispetto al “cuore” delle sue precedenti pronunce: se la condizionale è l’unico istituto che rende la pena perpetua compatibile con il principio della rieducazione, allo stesso modo l’ergastolo contrasta con la Costituzione nel caso in cui, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse “totalmente preclusa, in via assoluta”, la riammissione del condannato alla condizionale. A scanso di equivoci, la Corte sottolinea che non vi è dubbio che l’ergastolano potrà essere ritenuto dal giudice non meritevole di essere riammesso alla condizionale, così come sempre il giudice potrà invece ritenere migliore una sorta di graduazione nei tempi per la nuova ammissione. Ma il punto è che questa possibilità di non riammissione o di riammissione dilazione nel tempo non equivale ad una esclusione totale per divieto di legge.

Infine, il giudice delle leggi si preoccupa di chiarire gli **effetti** della sua pronuncia di accoglimento. Da un lato, spetta al legislatore fissare nel caso dei termini per poter essere riammesso alla condizionale dopo la revoca. Non sembra possibile, in questo caso, estendere, in modo automatico, i presupposti temporali fissati dalle leggi per la riproposizione della domanda del condannato dopo che è stata respinta, ossia sei mesi: si tratta di situazioni differenti, respingimento della domanda e revoca non sono la stessa cosa, anche se esiste una qualche analogia. In altri termini, in assenza di un intervento del legislatore, spetta al giudice valutare la questione, avendo come “utile” riferimento i sei mesi necessari per la riproposizione della domanda dopo il respingimento. La stessa cosa per quanto riguarda i parametri per la riammissione alla condizionale dopo la revoca: varranno i comportamenti tenuti in libertà vigilata, la loro maggiore o minore gravità, sempre però tenuto conto del rispetto della finalità rieducativa, intesa come reinserimento del reo nella società.

#### **6. Ergastolo e libertà vigilata: sent. 48/1998**

Infine, merita un cenno anche la **sent. 48/1998**, sempre relatore Giuliano Vassalli, che da un certo punto di vista “completa” il discorso della Corte iniziato rispetto alla possibilità di riammissione dell’ergastolano alla condizionale in caso di revoca. Tolta quella restrizione, ora la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle **cause** che comportano, dalla libertà vigilata, la **revoca** della condizionale, causa previste nel Codice penale e obiettivamente molto restrittive.

A fondamento della revoca era la condanna per qualsiasi delitto, senza alcuna distinzione e senza in alcun modo la possibilità di valutare la concreta compatibilità della condanna con la prosecuzione della prova in regime di libertà vigilata. La questione di costituzionalità, a tale proposito, era duplice: il sistema contrastava con la finalità rieducativa propria della condizionale? Non contrastava anche con il principio di eguaglianza, mettendo sullo stesso piano situazioni differenti, quindi ponendo a fondamento della revoca, senza alcuna ragionevolezza, tanto casi incompatibili quanto casi compatibili con la prosecuzione della libertà vigilata?

Per la Corte la questione è fondata. Revocare la condizionale nel caso di commissione di un qualsiasi delitto, oppure, nel caso di trasgressione degli obblighi della libertà vigilata, significa ispirarsi ad un sistema di eccessivo rigore. Eppure, per quanto riguarda il secondo problema, nel corso del tempo la Cassazione è riuscita a calibrare meglio i presupposti della revoca, esigendo che le trasgressioni siano tali da far ritenere mancato il ravvedimento della persona. Tuttavia, rispetto al primo problema, non vi sono state soluzioni: la stessa Cassazione ha sempre messo in rilievo il **rigido automatismo** e non ha potuto fare altro che concludere sottolineando l'impossibilità di interpretarlo altrimenti. La revoca è automatica, punto e basta, non potendosi valutare ad esempio il dolo o la colpa.

Il giudice delle leggi ritiene assorbito nel principio rieducativo il problema della ragionevolezza della disposizione circa la revoca. Ora, la condizionale si inserisce nel fine rieducativo della pena, il cui ambito applicativo (e qui la Corte richiama la sent. 204/1974) presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere presenti non solo le finalità rieducative delle pene, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle. Alla luce di questo principio va esaminata la disciplina legislativa della revoca e il suo automatismo.

In effetti, la Corte già si era espressa in tema di libertà vigilata e con la sent. 282/1989 aveva dichiarato incostituzionale l'impossibilità di valutare, nel computo della pena residua da scontare nel caso di revoca della condizionale, il tempo trascorso in libertà vigilata. Si trattava allora, disse la Corte, di una concezione eccessivamente retribuzionista, che non dava spazio alla rieducazione. Nel caso in questione, invece, era in discussione l'**automatismo della revoca**, che appare alla Corte senza subbio in contrasto con una ragionevole applicazione del principio rieducativo, almeno nella parte in cui si riferisce alla commissione di delitti e contravvenzioni della stessa indole. Da una parte, la stessa Corte già si era espressa, in modo negativo, a proposito di altri automatismi: ad esempio per la revoca della liberazione anticipata a seguito di condanna per delitto non colposo (sent. 186/1995), oppure, per la revoca delle misure alternative alla detenzione disposta dal d.l. 306/1992 in riferimento ai reati ostativi (sent. 306/1993), oppure, per quanto riguarda la sospensione automatica della detenzione domiciliare a seguito di una mera denuncia (sent. 173/1997). Lo stesso per quanto riguardava i permessi premio (sent. 296/1997), ancorché in questo caso non si era arrivati ad una declaratoria di incostituzionalità, ma solo ad una raccomandazione al legislatore di rivedere l'assoluto automatismo in relazione alle tipologie di delitti dolosi la cui commissione effettivamente comprometteva il giudizio sulla regolarità della condotta e, conseguentemente, faceva presumere la pericolosità del condannato.

Nel caso di specie, la Corte sostiene che non è possibile precludere al legislatore in modo assoluto la possibilità di assumere determinate condanne come criterio per escludere dall'ammissione del condannato a determinati benefici o per sancire la revoca di quelli già ottenuti. Nel primo caso, ovviamente, anche se non lo dice espressamente, la Corte si riferisce ai reati ostativi. Ad ogni modo, detto questo, per la Corte i criteri che il legislatore può legittimamente utilizzare devono essere sufficientemente circoscritti, in modo da non dare luogo a irragionevoli parificazioni e da non precludere, nelle ipotesi meno gravi, la funzione rieducativa della pena. Il parificare tutti i delitti senza operare entro questa vastissima categoria (che va dai delitti dolosi a quelli colposi, da delitti punti con la detenzione e quelli con la sola multa) alcuna selezione è criterio che, collegato con quello dell'automatica revoca della condanna, rende la previsione manifestamente illegittima, poiché viola congiuntamente rieducazione e ragionevolezza.

Per ulteriormente rafforzare il suo ragionamento e forse anche per suggerire al legislatore il modo di intervenire dopo la sua sentenza di accoglimento, la Corte richiama gli altri casi previsti dall'ordinamento rispetto alla revoca. Nel caso della semilibertà basta constatare la non idoneità del soggetto al trattamento. Per l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare basta la constatazione giudiziale di un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate che sia incompatibile con la prosecuzione delle misure.